

2.14 Contributi

# Lotta contro il fallimento abusivo

Stato al 1° gennaio 2025



## In breve

In linea di principio, uno degli obiettivi principali del diritto fallimentare è di dare agli imprenditori che hanno dichiarato fallimento l'opportunità di riprendere un'attività economica. Tuttavia in passato si è spesso constatato che il diritto fallimentare era anche sfruttato per sottrarsi ai propri obblighi. La modifica della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), in vigore dal 1° gennaio 2025, mira ad impedire i fallimenti abusivi.

Finora le istituzioni di diritto pubblico, tra cui figurano anche le casse di compensazione, dovevano incassare i contributi attraverso la via del pignoramento. Nel caso dell'esecuzione in via di pignoramento finora applicata, i debitori avevano un anno di tempo circa per pagare i contributi dovuti prima che venisse rilasciato l'attestato di carenza di beni dopo il pignoramento. In caso di inadempienza, i titolari delle imprese non subivano praticamente alcuna conseguenza, ma potevano mantenere l'impresa e continuare la loro attività, persino quando ai loro creditori erano già stati consegnati diversi attestati di carenza di beni dopo pignoramento. Com'è possibile? Non appena viene rilasciato un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, nella maggior parte dei casi il denaro dovuto ai creditori è da considerare perduto poiché difficilmente la situazione finanziaria del debitore migliora.

Nell'ambito dell'esecuzione in via di pignoramento applicata in futuro, i creditori dovranno saldare i contributi dovuti entro un termine molto più stretto. Le imprese e i lavoratori indipendenti che non sono in grado di adempiere ai loro obblighi finanziari vengono invitati dal tribunale a saldare le fatture aperte nel quadro di una procedura d'esecuzione (generalmente tre mesi dopo la scadenza del termine di pagamento). Se non avviene alcun pagamento, il tribunale competente dichiara fallimento e l'impresa viene chiusa.

Le esecuzioni e le procedure di fallimento comportano per i debitori spese e difficoltà considerevoli che possono essere evitate pagando gli importi richiesti entro il termine previsto o concludendo un relativo accordo di pagamento.

Il presente opuscolo informa sugli aspetti principali della procedura di fallimento e sulle loro conseguenze.

## Crediti contributivi AVS in sospeso

### 1 Chi è soggetto alla procedura di fallimento?

Sono soggetti alla procedura di fallimento le persone giuridiche e i lavoratori indipendenti iscritti nel registro di commercio. La procedura non concerne invece le persone iscritte a una cassa di compensazione come persone senza attività lucrativa o datori di lavoro non tenuti a pagare contributi.

### 2 Quali opzioni vi sono dopo la comminatoria di fallimento?

Se il debitore non fa opposizione contro il precetto esecutivo notificato o la stessa è stata rigettata, la cassa di compensazione può chiedere la continuazione dell'esecuzione. L'ufficio di esecuzione gli notifica la comminatoria di fallimento. Dopo la comminatoria di fallimento, il debitore ha ancora la possibilità di pagare tutti i contributi in sospeso, comprese le spese di procedura.

La cassa di compensazione può presentare la richiesta di fallimento al giudice del fallimento al più presto 20 giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento e al più tardi 15 mesi dopo la notifica del precetto esecutivo. Il giudice del fallimento verifica se sono adempiute le condizioni per l'apertura della procedura di fallimento. Fino alla presentazione della richiesta di fallimento da parte della cassa di compensazione, il debitore può evitare il fallimento pagando gli arretrati. Spetta alla cassa di compensazione decidere se il pagamento può essere effettuato con un versamento una tantum o a rate.

### 3 Come evitare il fallimento?

Per evitare il fallimento, il debitore deve pagare tutti gli arretrati prima che la cassa di compensazione presenti la richiesta di fallimento o che il giudice del fallimento dichiari il fallimento.

### 4 Quali sono le conseguenze di un fallimento?

Dopo la dichiarazione di fallimento, il debitore non può più portare avanti la sua impresa nella stessa forma. Il patrimonio pignorabile diviene massa del fallimento e non può più essere utilizzato. La massa del fallimento viene utilizzata per coprire i crediti aperti. Dopo la liquidazione, le persone giuridiche vengono cancellate dal registro di commercio e cessano di esistere.

Se il debitore è iscritto nel registro di commercio quale organo di una persona giuridica, la cassa di compensazione valuta se far valere nei suoi confronti una domanda di risarcimento e se depositare una denuncia penale.

## **5 Dopo un fallimento è possibile riprendere un'attività?**

Se il debitore è stato condannato da un tribunale penale a una pena detentiva superiore a sei mesi, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio dell'attività in questione o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni (art. 67 CP). Le autorità di perseguimento penale annunciano sistematicamente le interdizioni di attività alle autorità del registro di commercio. Se le società e le persone interessate non eseguono da sole tale interdizione, l'Ufficio del registro di commercio deve disporre d'ufficio misure adeguate, per esempio la cancellazione delle persone interessate dal registro di commercio.

## **Chiarimenti e altre informazioni**



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione ottobre 2024. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI. È disponibile anche su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

2.14-25/01-I